

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO

ART 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio educativo domiciliare a favore di famiglie con figli minori residenti nel territorio comunale di Torreglia.

Il Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.) si sostanzia in un intervento socio-educativo a favore di minori in situazione di grave disagio fisico, psichico o sociale non adeguatamente supportati, nel percorso educativo, dall’ambito familiare o parentale, al fine di consentirne il miglioramento delle condizioni di vita, la permanenza nel normale ambiente domestico e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

L’intervento si intende gestito in modo da attivare intorno al bisogno del minore, sia la partecipazione dei familiari che l’integrazione con altri settori ed operatori, pubblici e privati, che operano nel campo socio – assistenziale, sanitario ed educativo.

Più precisamente con il Servizio Educativo Domiciliare si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- 1) sostenere e tutelare il bambino/ragazzo in stato di disagio, offrendogli un sostegno nel percorso di formazione e apprendimento e un supporto nelle attività di socializzazione;
- 2) sostenere la famiglia in difficoltà al fine di attivare le risorse e le potenzialità della stessa affinché essa diventi capace di svolgere autonomamente e responsabilmente il compito educativo e di accudimento del minore, che le compete.

ART. 2 - OBIETTIVI SPECIFICI DEL S.E.D. E DETTAGLIO ATTIVITA’ DELL’EDUCATORE DI SOSTEGNO DEL MINORE

L’intervento educativo realizzato nell’ambito del S.E.D. consiste nel dare attuazione allo specifico progetto educativo elaborato inizialmente dall’assistente sociale del Comune in relazione al caso specifico, e successivamente aggiornato e verificato periodicamente unitamente all’educatore, attraverso l’espletamento, di massima, delle seguenti attività di sostegno al minore:

- a) aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici in modo da integrare e completare l’azione della famiglia nel ruolo di sostegno nell’acquisizione dei saperi e nella crescita personale del minore;
- b) attività di raccordo con i docenti della scuola di riferimento per la messa a punto dell’intervento di sostegno didattico domestico;
- c) affiancamento nell’attività di gioco e socializzazione al fine di promuovere momenti di rielaborazione del vissuto personale del minore, facendone emergere le risorse personali e le sue capacità relazionali con gli adulti di riferimento;
- d) attività di osservazione delle abilità/potenzialità del minore, rilevando bisogni espressi e latenti del bambino/ragazzo e del nucleo familiare in cui è inserito;
- e) promozione e sostegno di esperienze educative e socializzanti al di fuori del contesto familiare (attività sportive, ricreative ecc.) rientranti nel progetto individuale di sviluppo della personalità del minore;
- f) aiuto nell’utilizzo delle risorse del territorio;

g) aiuto nell'organizzazione e gestione del tempo e degli spazi quotidiani e personali.

Nello svolgimento dell'intervento l'educatore deve altresì operare in modo da offrire anche un supporto alla famiglia, con il fine di:

- attenuare le conflittualità relazionali e le difficoltà educative, facilitando l'instaurarsi di un rapporto continuativo e non conflittuale con l'adulto al fine di favorire la permanenza del minore nell'ambito familiare attraverso un processo di rielaborazione del vissuto familiare;

- sostenere la famiglia multiproblematica a rischio di emarginazione sociale, incoraggiando il minore a relazionarsi con i coetanei e la famiglia a rapportarsi con le realtà locali di appartenenza.

Rientra tra i compiti dell'educatore anche redigere le relazioni sui casi seguiti (generalmente una intermedia, in corso d'anno, e una finale a maggio/giugno, o in altre occasioni ove richieste), eventualmente con la supervisione del coordinatore del servizio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL S.E.D.

Sono destinatari del Servizio i minori residenti nel Comune di Torreglia, individuati dai Servizi Sociali del Comune.

ART. 4 - PRESTAZIONI DEL SOGGETTO INCARICATO DEL SERVIZIO

La ditta affidataria del servizio dovrà:

a) Fornire uno o più educatori per l'attività diretta con gli utenti, come specificata nell'art. 2, e indiretta (coordinamento con i servizi sociali, con la scuola, con gli altri servizi del territorio), da svolgersi in giorni feriali ricompresi dal lunedì al venerdì, normalmente nella fascia oraria dalle 14.00 alle 19.00, per i mesi da settembre a giugno (generalmente con esclusione dei mesi di luglio e agosto) secondo il calendario stabilito dall'assistente sociale. In caso sia necessario, l'operatore deve però essere disponibile a coprire anche altre fasce orarie.

Viene stimato necessario un monte ore complessivo dell'educatore di c.ca **780 annue** che corrisponde all'intervento educativo a favore di n. 6 minori per 3 ore settimanali (suddivise normalmente in 2 volte alla settimana). Tale monte ore potrà essere variato, in base alle esigenze del servizio, su specifica richiesta dell'assistente sociale e di comune accordo con la ditta incaricata.

L'intervento diretto con il minore si svolge prevalentemente a domicilio dello stesso, ma può rendersi necessario spostarsi presso altre sedi al fine di promuovere l'integrazione del minore stesso nel contesto sociale e di collaborare con gli operatori degli altri servizi e agenzie assistenziali, formative, educative e ricreative del territorio.

Il personale incaricato, per il raggiungimento del domicilio dell'utente o delle altre sedi previste per lo svolgimento del servizio, dovrà avvalersi di mezzi di trasporto propri o della ditta affidataria del servizio, regolarmente assicurati.

La ditta si impegna a garantire, nei limiti del possibile, la continuità del personale occupato nel servizio. Si impegna ad effettuare l'immediata sostituzione, comunque non oltre i tre giorni lavorativi, in caso di assenza per qualsiasi causa o cessazione dal servizio.

Deve inoltre programmare e comunicare con congruo anticipo ai Servizi Sociali del Comune eventuali periodi di ferie del proprio personale e il nominativo della persona (in possesso dei requisiti necessari) che sostituisce l'operatore incaricato, anche al fine di effettuare le debite consegne e garantire almeno un accesso congiunto al domicilio degli utenti.

Il Comune può chiedere la sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente Capitolato speciale di appalto e/o non siano ritenuti adeguati alla situazione da seguire.

b) Assicurare che gli educatori svolgano le loro prestazioni in attuazione dello specifico progetto individuale elaborato dall'assistente sociale del Comune, mediante l'espletamento di tutte o di alcune delle attività specificate nell'art. 2.

c) Fornire agli educatori una supervisione esterna, per un totale stimato di **10 ore annue** (in via indicativa 1 ora al mese) per il periodo di durata dell'incarico, che permetta e faciliti l'analisi dei casi e una elaborazione degli interventi educativi.

d) Garantire la partecipazione degli educatori incaricati agli incontri di programmazione, valutazione e verifica del servizio (attività indiretta) con l'assistente sociale del Comune, sia eventualmente con i referenti delle altri servizi e agenzie assistenziali, educative e formative che si occupano del minore. La durata e la frequenza degli incontri sarà determinata, in base alle esigenze del servizio, dall'assistente sociale di comune in accordo con la ditta incaricata.

e) Garantire che gli operatori utilizzati per il servizio educativo domiciliare siano in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- laurea in Scienze dell'educazione, o in Pedagogia, o in Psicologia o altra laurea equipollente, oppure diploma di educatore professionale, conseguito tramite corsi di qualificazione riconosciuti;
- patente B.

f) Garantire l'opportunità di riassunzione al personale alle dipendenze del precedente gestore.

g) Garantire la presenza di un coordinatore, responsabile del servizio, al quale il Comune può rivolgersi per eventuali difficoltà o esigenze di carattere organizzativo e amministrativo relative alla gestione del servizio stesso; il coordinatore ha il compito di coordinare le attività degli educatori, di svolgere gli incontri di supervisione dei casi, di cui al punto c), e di rapportarsi periodicamente, o comunque in caso di necessità, con l'assistente sociale del Comune al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi. Il coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di laurea in Scienze dell'Educazione, o Pedagogia, o in Psicologia o di altra laurea equipollente nonché aver maturato esperienza di almeno un anno nella gestione del personale ed organizzazione del lavoro nel settore dei servizi educativi ai minori.

h) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio così come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

i) Garantire l'osservanza nei riguardi del proprio personale di tutti gli obblighi e oneri risultanti dalla vigente normativa posta da leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di rapporto di lavoro, comprese tutte le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale e infortunistica.

l) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno diretto e indiretto che possa derivare all'Ente e a terzi, dall'espletamento del

servizio. A tal fine la ditta è obbligata ad assicurarsi contro ogni possibile danno causato a persone o cose dai propri operatori nello svolgimento del servizio stesso, restando a suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune. E' inoltre a carico della ditta affidataria ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente appalto.

E' obbligo della ditta, ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, presentare specifica polizza assicurativa RCT con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto. L'affidatario dovrà documentare la quietanza di avvenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità per tutta la durata del servizio.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

- a) La individuazione degli utenti per i quali viene attivato il servizio.
- b) La predisposizione da parte dell'assistente sociale del Comune, per ogni singolo caso, di un progetto individualizzato di intervento che preveda:
 - obiettivi,
 - prestazioni;
 - monte ore settimanale di servizio;
 - numero e durata degli accessi;
 - modalità di verifica.

Il progetto, può eventualmente essere formulato anche con l'apporto dell'educatore, che abbia già potuto conoscere le specificità del caso.

Detto progetto è comunque sottoposto a valutazione e verifica, almeno mensile, in stretta collaborazione con l'assistente sociale del Comune ed eventualmente altri referenti dei servizi assistenziali, educativi e formativi che si occupano del minore (ad es. insegnanti etc.), attraverso gli appositi incontri destinati allo scopo.

ART. 6 - DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il servizio ha la durata di anni 4 dall'1 settembre 2018, o dalla diversa data di aggiudicazione se successiva, al 30 agosto 2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Alla scadenza dell'appalto, la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo affidatario a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio, sempreché sia stata avviata la procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente prima della conclusione naturale del contratto e la proroga sia disposta con apposita determinazione dirigenziale.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti della ditta che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avuto riguardo ai criteri di valutazione esplicitati nel disciplinare di gara.

ART. 8 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto viene stimato complessivamente in € 95.200,00 + iva (comprensivo dell'opzione di rinnovo), così specificato:

- importo orario di € 24,00 + iva 5%, per ciascun educatore (sia per l'attività diretta con il minore, sia per l'attività indiretta di coordinamento con i servizi del territorio, programmazione valutazione e verifica del servizio), per un totale complessivo stimato di 3.900 ore;

- importo orario di € 32,00 + iva 5% per attività di supervisione pari a 10 ore annue per un totale di 50 ore.

In tale ammontare complessivo orario non rientrano le ore di attività del coordinatore, con esclusione delle 10 ore di supervisione, che vengono retribuite al costo orario di € 32,00 + iva ora (come eventualmente ribassato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara), in quanto si è tenuto conto di tale attività retribuendola nella quantificazione del costo orario del servizio per ciascun educatore.

L'importo complessivo stimato sarà posto a base d'asta e soggetto a eventuale ribasso percentuale offerto in sede di procedura di gara.

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in appalto in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio, senza che la ditta possa sollevare obiezioni, entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi orari come determinati nell'articolo precedente sono intesi "a misura" e il corrispettivo sarà pertanto determinato e corrisposto in base alle ore effettivamente prestate. Detti importi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi costo che debba sopportare la ditta per fornire il servizio (quali ad esempio costo per il coordinamento degli educatori, la formazione, il rimborso spese di benzina etc.).

L'utilizzo dei mezzi di trasporto per l'espletamento dei servizi richiesti (trasporto del minore in ambito comunale o extra comunale) è compreso nel costo orario dell'attività svolta.

Inoltre non dovrà essere addebitato nessun costo al Comune relativamente al tempo occorrente agli operatori per raggiungere la sede del servizio.

Il servizio svolto dovrà essere rendicontato mensilmente per ogni utente, su apposite schede contenenti l'indicazione di giorni e orari di effettuazione delle prestazioni, controfirmate dall'assistente sociale del Comune, che potrà verificare presso l'utenza la rispondenza dell'orario indicato con quello effettivamente svolto.

Anche la partecipazione degli educatori agli incontri di programmazione, valutazione e verifica devono essere mensilmente rendicontate e controfirmate dall'assistente sociale del Comune.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune, con cadenza mensile, sulla base di fattura, nella quale dovranno essere indicate il numero delle ore effettuate dall'educatore, differenziate tra intervento diretto e indiretto e le ore di supervisione. La fattura sarà liquidata previa verifica della sussistenza di regolare D.U.R.C..

La fattura dovrà essere trasmessa unicamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: JEB1CH. Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG: _____.

Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è ammessa a partire dal terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, previa richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria. L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, la ditta affidataria dovrà di norma darne avviso con anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta affidataria come dell'amministrazione che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm.

A tal fine deve indicare, entro 7 giorni dalla sua accensione o, in caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai pagamenti dipendenti dal presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Torreglia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del servizio nei rapporti con la stazione appaltante e con la propria controparte del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto relativo al presente appalto, è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016), a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto.

La cauzione va costituita secondo una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune, presso la Tesoreria Comunale (banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Torreglia, IBAN: IT 91 K 01030 63080 000002859557);
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti o Enti autorizzati in base alle disposizioni di leggi vigenti.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere i requisiti della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBBAPPALTO

Alla ditta affidataria è vietata la possibilità di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio.

In caso di violazione di quanto sancito nel presente articolo, il Comune si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

La ditta affidataria è designata Responsabile del trattamento dei dati che acquisisce, in ragione dello svolgimento del servizio, relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie.

La designazione è operativa a far data dalla aggiudicazione e l'affidatario è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'affidatario in particolare deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili;
- deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati, ai quali vanno impartite le necessarie istruzioni per la correttezza e legittimità dei trattamenti.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto verrà risolto, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) per inadempienza ad uno dei punti di cui alla precedente art. 4 del presente Capitolato;
- b) per comprovata inadeguatezza degli interventi attuati dalla ditta affidataria del servizio.

In tali casi l'Ente procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione dell'inadempienza entro il termine indicato, alla risoluzione del contratto.

ART. 17 SANZIONI

Nel caso di accertata inadempienza contrattuale da parte della ditta affidataria, il Comune provvederà ad incamerare in tutto od in parte la cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali e, qualora il contratto prosegua ugualmente, la ditta è tenuta a reintegrare la cauzione medesima.

L'incameramento della cauzione non esenta dalla responsabilità contrattuale la ditta affidataria.

ART. 18 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Su richiesta dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le prestazioni connesse all'appalto anche in pendenza di sottoscrizione del contratto, purché abbia presentato la polizza assicurativa RCT richiesta dall'art. 4 lett. l) e abbia costituito la cauzione

definitiva prevista dall'art. 13. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa

ART. 19 – FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, relativo prestazioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

Tutte le spese occorrenti per la stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti è competente il Foro di Padova.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA

Per quanto non previsto specificatamente nel presente Capitolato valgono le norme del Codice Civile e le altre norme che regolano la materia.